



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 45

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Zecchinato, Soranzo, Razzolini, Venturini, Bozza, Cestaro, Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Maino, Vianello, Villanova, Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan, Rigo e Sandonà *

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 18 marzo 2021.

* Con nota del 14 maggio 2021, prot. 78038 il consigliere Soranzo ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 20 maggio 2021, prot. 8375 il consigliere Razzolini ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 21 maggio 2021, prot. 8441 i consiglieri Venturini e Bozza hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 25 maggio 2021, prot. 8672 la consigliera Cestaro ha sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 25 maggio 2021, prot. 8673 i consiglieri Bet, Boron, Cavinato, Centenaro, Maino, Vianello e Villanova hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 25 maggio 2021, prot. 8676 i consiglieri Andreoli, Cecchetto, Dolfin, Finco, Pan e Rigo hanno sottoscritto la proposta di legge.

* Con nota del 28 maggio 2021, prot. 8957 il consigliere Sandonà ha sottoscritto la proposta di legge.

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI

Relazione:

La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di istituire la "Giornata Regionale per i Colli Veneti" per informare e sensibilizzare i cittadini sullo straordinario patrimonio di risorse naturali, culturali, paesaggistiche, storiche ed enogastronomiche che costituiscono i colli veneti.

I territori collinari veneti localizzati sul territorio regionale, sono caratterizzati da un elevato valore e da un notevole potenziale di sviluppo con riferimento al contesto ambientale, sociale ed economico che li connota; rivestono un ruolo fondamentale nella vita dell'uomo e delle comunità locali che si sono costituite e sviluppate nel corso dei secoli, sedimentando un profondo legame tra uomo e natura.

In geografia fisica, si considerano collina i rilievi poco elevati (600 m s.l.m.) su un piano, per lo più alluvionale, costituito da roccia in situ o da materiali di trasporto eolico, alluvionale o morenico.

Ai fini dell'istituzione della "Giornata Regionale per i Colli Veneti", potranno essere considerati tutti quei rilievi classificabili come colli e anche quelli che, ancorché denominati in diverse cartografie come "monti", dimostrano le caratteristiche tipiche della collina. Lo stesso dicasi per le aree di pianura strettamente afferenti all'ambito collinare.

Nella Regione del Veneto, i colli sono presenti nelle province di Padova (Colli Euganei), Treviso (Colline del Prosecco, Montello e Colli Asolani), Verona (Colline del Garda, Colline Moreniche, Colline della Valpolicella, Colline della Valpantena, Torricelle, Colline dell'est veronese) e Vicenza (Colli Berici, Colline della fascia delle Prealpi Vicentine, Colline della fascia Pedemontana). Molte aree collinari sono considerate siti della Rete Natura 2000, ovvero siti di importanza comunitaria per la presenza di habitat ed habitat di specie di rilevanza europea.

In un'ottica di sviluppo sostenibile del territorio collinare, sono di assoluta necessità azioni tendenti:

- alla conservazione ambientale, alla difesa del suolo e delle biodiversità, nonché all'utilizzo ecocompatibile delle risorse;*
- alla promozione del settore agricolo con l'importante presenza di prodotti tipici, alle corrette pratiche forestali, alla permanenza dell'artigianato e commercio locale, dei mestieri tradizionali;*
- alla valorizzazione dei beni paesaggistici, naturalistico-ambientali e storico-culturali;*
- all'incentivazione dell'imprenditoria, in particolare giovanile e femminile per agevolare sia lo sviluppo locale che la permanenza sui territori;*
- alla diffusione dell'uso di energie alternative e rinnovabili;*
- allo sviluppo del turismo responsabile e consapevole;*
- alla valorizzazione dei sentieri e degli sport all'aria aperta, privilegiando quelli di minor impatto ambientale.*

La proposta di legge prevede l'Istituzione della Giornata Regionale dei Colli Veneti: nell'articolo 1 si evidenziano le finalità tese alla tutela e valorizzazione delle risorse naturali, alla promozione del valore dell'ambiente collinare e alla diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali.

Viene individuata, come data in cui celebrare la ricorrenza, la prima domenica di primavera che rappresenta il risveglio della natura.

All'articolo 2 si prevedono iniziative di sensibilizzazione volte alla salvaguardia e alla conservazione delle risorse paesaggistiche, naturali e degli ecosistemi dei colli Veneti e finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile dei territori collinari, collaborando con Enti locali, Pro Loco e Associazioni locali riconosciute.

All'articolo 3 è stabilita la dotazione finanziaria per sostenere le spese necessarie al raggiungimento degli obiettivi della presente legge.

ISTITUZIONE DELLA GIORNATA REGIONALE PER I COLLI VENETI

Art. 1 - Finalità.

1. È istituita la Giornata Regionale per i Colli Veneti, da celebrare annualmente nella prima domenica di primavera di ogni anno, che rappresenta simbolicamente il risveglio della natura. La giornata e tutte le iniziative connesse che si svolgeranno, si prefigge la finalità di informare e sensibilizzare l'opinione pubblica sul patrimonio di risorse paesaggistiche, naturali, storiche, culturali, produttive, sportive ed enogastronomiche che i Colli Veneti rappresentano.

2. La Regione Veneto, nell'ambito delle finalità di cui al comma 1, favorisce, in particolare:

- a) le azioni tese alla tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturali, della dimensione economica, sociale ed istituzionale delle comunità di collina, secondo i principi di uno sviluppo etico, responsabile e sostenibile;
- b) la divulgazione delle informazioni per promuovere il valore dell'ambiente collinare veneto come riserva preziosa di biodiversità di interesse generale;
- c) la diffusione delle tradizioni culturali e dei saperi locali, per far conoscere la cultura, il paesaggio e le risorse della collina, dei prodotti del territorio anche attraverso le eccellenze enogastronomiche locali;
- d) tutte quelle iniziative riconosciute di interesse regionale che i Comuni dell'ambito collinare interessato, in particolare in forma associata e da realizzare anche avvalendosi di Pro Loco e/o associazioni locali riconosciute, intraprenderanno per promuovere le specificità della collina veneta e per favorirne lo sviluppo sostenibile;
- e) l'istituzione di osservatori del paesaggio collinare.

3. Il Consiglio regionale è autorizzato a sostenere la spesa per la promozione delle iniziative di cui alla presente legge.

Art. 2 - Iniziative di sensibilizzazione.

1. In occasione della Giornata Regionale per i Colli Veneti, la Regione promuove iniziative volte a valorizzare la collina veneta attraverso la conoscenza del patrimonio paesaggistico e naturalistico ambientale, la diffusione delle culture e delle tradizioni tipiche, la promozione di uno sviluppo sostenibile nell'ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari.

2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Regione si avvale e collabora con:

- a) gli enti locali, le associazioni di categoria, le Pro Loco e le associazioni del territorio;
- b) il Club Alpino Italiano Veneto con le rispettive sezioni e sottosezioni del territorio.

3. La Regione promuove, inoltre:

- a) iniziative con l'Ufficio scolastico regionale Veneto, al fine di intraprendere apposite iniziative per raggiungere le fasce di età più giovani;
- b) attività di informazione sulla stampa locale e nazionale e sui principali strumenti di social media;
- c) la produzione di mappe e di strumenti digitali per la visitazione dei territori collinari;
- d) la valorizzazione dei sentieri e gli sport all'aria aperta, privilegiando quelli di minor impatto ambientale.

Art. 3 - Norma finanziaria.

1. Per gli oneri di parte corrente derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2021 si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", con la contestuale riduzione di pari importo, della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 4 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Iniziative di sensibilizzazione.	3
Art. 3 - Norma finanziaria.....	4
Art. 4 - Entrata in vigore.....	4